

**Ecc.<sup>ma</sup> CORTE COSTITUZIONALE**

**OPINIONE EX ART. 6 DELLE NORME INTEGRATIVE**

**PER I GIUDIZI DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE**

nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal G.I.P. del Tribunale di Milano, con ord. del 21.6.2024, iscritta nel Registro ord. 2024 di Codesta Ecc.ma Corte Costituzionale al n. 164, pubblicata nella G.U., I Serie Speciale, n. 38 del 18.9.2024;

**PER**

il **COMITATO PER LA PUBBLICA AGENDA SUSSIDIARIA E CONDIVISA “DITELO SUI TETTI (MT 10.27)”**, (Codice Fiscale - Partita Iva 17703591002), con sede a Roma, via Cavour n. 285, in persona del suo legale rappresentante p.t., avv. Domenico Menorello (c.f. MNRDNC67L28G224D);

l'**OSSERVATORIO PARLAMENTARE “VERA LEX?”** (c.f. 97980780585) con sede a Roma, via Cavour n. 285, in persona del suo legale rappresentante p.t., avv. Domenico Menorello (c.f. MNRDNC67L28G224D);

assistiti e rappresentanti dal prof. avv. Mario Esposito (c.f. SPSM-RA71C01D612C; pec: marioesposito@ordineavvocatiroma.org), nonché, congiuntamente e disgiuntamente, dal prof. avv. Mauro Paladini (c.f. PLDMRA67B03E506Y; pec: paladini.mauro@ordineavvocatipc.it), dall'avv. Domenico Menorello (c.f. MNRDNC67L28G224D; pec: domenico.menorello@ordineavvocatipadova.it) e dal prof. avv. Alessandro Candido (c.f. CNDLSN83H23I119J; pec: alcandid@pec.it), con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Lattanzio, n. 66, in virtù di procure allegate al presente atto (**all. nn. 1-2**).

\* \* \*

Con il presente atto il Comitato “Ditelo sui Tetti” e l'Osservatorio Parlamentare “Vera Lex?”, come rappresentati, difesi e domiciliati, intervengono in giudizio, ai sensi dell'art. 6 (*Amici curiae*) delle vigenti norme integrative, chiedendo fin d'ora che Codesta Ecc.ma Corte dichiari la

manifesta inammissibilità e, in ogni caso, la manifesta infondatezza della q.l.c. sollevata dal G.I.P. del Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe, per i motivi che di seguito si espongono.

\*\*\* \*\*

#### **A. I SOGGETTI PRESENTATORI.**

Il Comitato “Ditelo sui Tetti” e l'Osservatorio Parlamentare “Vera Lex?” hanno fra i propri scopi statutari la difesa e la tutela della vita in ogni fase dell'esistenza (**all. nn. 3-4**)

\*\*\* \*\*

#### **B. LA Q.L.C.**

Il G.I.P. del Tribunale di Milano ha sollevato q.l.c.

*“relativa all'art. 580 c.p. nella parte in cui prevede la punibilità della condotta di chi agevola l'altrui suicidio nella forma di aiuto al suicidio medicalmente assistito di persona non tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale affetta da una patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili che abbia manifestato la propria decisione, formata in modo libero e consapevole, di porre fine alla propria vita per violazione degli art. 2, 3, 13, 32, 117 Cost in riferimento agli art. 8 e 14 Cedu”.*

Nel caso in esame il remittente dubita della costituzionalità dell'art. 580 c.p. nella parte in cui non consente l'applicabilità della fattispecie di suicidio medicalmente assistito anche nell'ipotesi in cui il paziente, sebbene affetto da patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psichiche intollerabili e capace di prendere decisioni libere e consapevoli, non sia tenuto in vita da un trattamento sanitario vitale, per averlo rifiutato.

\* \* \*

#### **C. MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA Q.L.C.: IL LIMITE DELLA DISCREZIONALITÀ DEL LEGISLATORE NEI GIUDIZI DI COSTITUZIONALITÀ.**

Il giudice *a quo*, attraverso la q.l.c. sollevata, si propone, in modo evidentemente inammissibile, l'obiettivo di ottenere la creazione di una nuova ed ulteriore fattispecie rispetto a quella individuata dal giudice delle leggi, svincolata dal dato positivo (di provenienza dalla l. n. 219 del 2017) e più decisamente obiettivo (cioè, la sottoposizione a trattamenti di sostegno vitale, considerato indice di carenza di autonomia). In tal modo, l'ordinanza fuoriesce dal perimetro (anche di *ratio*) delle precedenti pronunzie della Corte, volte a circoscrivere l'area della punibilità e non già a configurare un diritto di "congedo".

Premesse tali considerazioni, giova ricordare che il legislatore e la Corte costituzionale sono chiamati a incidere sulle posizioni giuridiche soggettive (a maggior ragione ove vengano in rilievo soggetti fragili) muovendosi su binari completamente diversi. Solo il legislatore, infatti, può attribuire o negare loro un particolare *status*, dato che il compito di rimuovere le disuguaglianze e quello di individuare le modalità di intervento (*rectius*, l'uguaglianza sostanziale) è affidato esclusivamente all'indirizzo politico parlamentare.

Al contrario, il giudice delle leggi non può intercettare la discrezionalità del legislatore, alle cui scelte non è sovrapponibile una diversa ricostruzione giurisprudenziale, ma può aprire un varco nel merito della legge attraverso il controllo della sua ragionevolezza e il bilanciamento dei diritti, secondo il principio di uguaglianza. Alla Corte costituzionale competente, allora, esclusivamente la razionalizzazione dell'ordinamento vigente sul piano dell'uguaglianza formale.

Detto in altri termini, ove si vogliano creare dei nuovi diritti (specie ove si tratti di diritti sociali che, tra l'altro, sono per definizione finanziariamente condizionati), la sede privilegiata è esclusivamente quella legislativa. Tra l'altro, nel caso in questione si discute di una materia eticamente sensibile, rispetto alla quale un ruolo suppletivo dei giudici costituzionali, come è stato detto in altre circostanze, "*rischierebbe di generare di-*

*sarmonie nel sistema complessivamente considerato”* (Corte cost., n. 32/2021).

Tutto ciò premesso, a fronte del contenuto delle note decisioni del giudice delle leggi nn. 242 del 2019 e 135 del 2024, si ritiene che non possa essere invocato un presunto vuoto di tutela in tema di morte medicalmente assistita; con la conseguenza che l’ennesima questione di legittimità costituzionale sollevata in materia si risolve senso dell’inammissibilità, per il rispetto dovuto alla esclusiva valutazione del legislatore (ad esempio, su altra questione eticamente sensibile, cfr. Corte cost. n. 230/2020). Del resto, ove siffatta impostazione non venga accolta, si legittimerebbe l’intervento della Corte costituzionale attraverso l’utilizzo di una tecnica decisoria quantomeno inusuale, se non addirittura ardita, suscettibile di alterare gli equilibri istituzionali e, in particolare, sia i rapporti tra Corte costituzionale e legislatore, sia quelli tra Corte costituzionale e giudici comuni. In altri termini, ove la Corte ritenga di promuovere eventuali indirizzi di natura politica, travalicherebbe il suo ruolo, che è quello di giudice di legittimità costituzionale delle leggi esistenti, essendo chiamata a svolgere un controllo non certamente di natura preventiva e astratta, ma esclusivamente di tipo successivo e concreto.

Si aggiunga che è lo stesso giudice delle leggi, nella sentenza n. 32 del 2021 (concernente la questione del riconoscimento della bigenitorialità, in relazione a un minore nato in Italia, a una coppia omosessuale femminile che all’estero abbia fatto ricorso alla pratica di procreazione medicalmente assistita eterologa, ove l’una è madre biologica e l’altra madre c.d. intenzionale), a ricordare che la discrezionalità politica del Parlamento in materia di bioetica è amplissima, sottolineando che *“il terreno aperto all’intervento del legislatore è [...] assai vasto”* (Corte cost., n. 32/2021 cit.). Ciò implica, evidentemente, che nel caso in cui il legislatore, legittimamente, decida discrezionalmente di non legiferare e nella denegata e non creduta ipotesi di intervento in supplenza della Corte,

anch'esso sarebbe accentuatamente discrezionale, rappresentando un pericoloso precedente, tale da mettere a repentaglio il principio di separazione dei poteri e persino la stessa idea di Stato costituzionale.

In conclusione, poiché il suicidio assistito non è affatto un diritto naturale e assoluto, ma una fattispecie che, al più, potrebbe essere disciplinata soltanto dal legislatore statale, nell'ambito di una decisione esclusivamente politica, si chiede che la Corte costituzionale dichiari l'inammissibilità della q.l.c. sollevata.

\*\*\* \*\*

**D. – INAMMISSIBILITÀ E, IN OGNI CASO, INFONDATEZZA DELLA Q.L.C. SOLLEVATA: NEL CASO DI SPECIE I PAZIENTI NON ERANO TENUTI IN VITA DA UN TRATTAMENTO SANITARIO VITALE.**

Il G.I.P. del Tribunale di Milano sostiene che l'esclusione dall'ambito applicativo della scriminante procedurale del suicidio medicalmente assistito di chi sia affetto da una patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche o psichiche intollerabili e sia capace di prendere decisioni libere e consapevoli, ma non sia tenuto in vita da un trattamento sanitario vitale, viola: da un lato, il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost (sotto il profilo della ragionevolezza); dall'altro, gli artt. 2, 13, 32, co. 2, Cost., con riferimento al diritto all'autodeterminazione nelle scelte terapeutiche, nel senso di limitarne l'esercizio, imponendo un'unica modalità di congedo dalla vita; infine, il diritto alla vita privata e familiare e il divieto di discriminazione convenzionale di cui agli artt. 8 e 14 CEDU.

Va preliminarmente rilevato che – come già l'ordinanza del giudice delle leggi n. 207 del 2018 – la pronuncia n. 242 del 2019 non ha mai riconosciuto il diritto a ricevere una prestazione dal Servizio Sanitario Nazionale e, men che meno, il diritto a morire. La Corte costituzionale, infatti, attraverso la decisione in questione, ha statuito che *“dall'art. 2 Cost. – non diversamente che dall'art. 2 CEDU – discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto –*

*di riconoscere all'individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire. Che dal diritto alla vita, garantito dall'art. 2 CEDU, non possa derivare il diritto di rinunciare a vivere, e dunque un vero e proprio diritto a morire, è stato, del resto, da tempo affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, proprio in relazione alla tematica dell'aiuto al suicidio (sentenza 29 aprile 2002, Pretty contro Regno Unito)” (Corte cost., n. 242/2019).*

Piuttosto, attraverso la menzionata sentenza, il giudice delle leggi si è limitato a individuare una circoscritta area di non punibilità nei confronti di colui che realizzi un proposito suicidario, in presenza di condizioni analiticamente indicate: l'ipotesi in cui l'aspirante suicida si identifichi in una persona “(a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli” (Corte cost., n. 242/2019 cit.).

Nel caso di specie è di tutta evidenza che manchi il requisito *sub c)* previsto dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 242 del 2019, vale a dire quello della dipendenza dei pazienti da un trattamento sanitario vitale, in assenza del quale non risulta possibile ricomprendere l'odierna fattispecie nell'ambito applicativo della causa di giustificazione del suicidio medicalmente assistito.

È utile, inoltre, ricordare che la Corte costituzionale ha posto, in ogni caso, un fondamentale *caveat* rispetto a qualunque scelta di fine vita, rappresentato dal coinvolgimento del malato in un percorso di cure palliative.

I predetti principi sono stati ribaditi con la sentenza n. 135 del 2024, attraverso la quale il giudice delle leggi ha nuovamente invocato alcuni punti fermi della propria precedente giurisprudenza, sottolineando che la vita umana riveste, oggettivamente, il massimo del valore attribuibile a

un “bene” e che “ogni vita è portatrice di una inalienabile dignità, indipendentemente dalle concrete condizioni in cui essa si svolga” (Corte cost., n. 135/2024); ragione per la quale i Giudici di Palazzo della Consulta non hanno mai “riconosciuto un generale diritto di terminare la propria vita” (*ibid.*), bensì l’esatto opposto: “dal riconoscimento del diritto alla vita scaturisce [...] il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo” (*ibid.*), senza “lasciare la vita umana in una situazione di insufficiente protezione” (*ibid.*).

Non è pertanto ammessa dalla stessa Corte alcuna interpretazione estensiva, affermando, al contrario, la necessità di garantire, nel bilanciamento con altri diritti, la tutela del diritto alla vita.

Analoghe considerazioni sono state riprese dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 50 del 2022, dove è stato ribadito che il diritto alla vita, riconosciuto implicitamente dall’art. 2 Cost., è “da iscriversi tra i diritti inviolabili, e cioè tra quei diritti che occupano nell’ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata”, in quanto appartengono “all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana” (Corte cost., n. 50/2022). Esso, pertanto, “concorre a costituire la matrice prima di ogni altro diritto, costituzionalmente protetto, della persona” (Corte cost., n. 238/1996) ed è il primo dei diritti inviolabili dell’uomo (Corte cost., n. 223/1996), in quanto presupposto per l’esercizio di tutti gli altri, ponendo altresì in evidenza come da esso discenda “il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire” (Corte cost., n. 50/2022 cit.).

In altri termini, dalla Costituzione non si può ricavare – e infatti la Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 242 del 2019 e 135 del 2024, non lo ha fatto – un *diritto a ottenere una prestazione di morte*, tenuto conto che oggetto di tutela nella Carta costituzionale è esclusivamente la vita, presupposto di ogni diritto e dovere, e non già la morte, mai incoraggiata e,

anzi, ostacolata, quali che siano le condizioni e i modi con cui vi si pervenga.

Né, tantomeno – come statuito dalla Corte di Strasburgo lo scorso 13 giugno 2024 – i principi stabiliti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo implicano l’esistenza di una posizione giuridica soggettiva di tale natura (cfr. CEDU, sez. I, sent. 13 giugno 2024, ric. n. 32312/23).

Ciò premesso, non essendosi realisticamente avverate nel caso di specie le condizioni procedurali di non punibilità fissate dalla sentenza n. 242 del 2019, la q.l.c. dell’art. 580 c.p. nei termini in cui proposta (cioè con riferimento alla necessità del trattamento di sostegno vitale per accedere al suicidio assistito), difetta in primo luogo di rilevanza (ed è, dunque, inammissibile), non essendo integrata in tutti i suoi elementi costitutivi l’ipotesi di aiuto al suicidio non punibile, che richiede l’avverarsi, in via cumulativa e non alternativa, di ogni condizione prevista nel dispositivo della sentenza del 2019.

Inoltre, la q.l.c. sollevata è infondata, tenuto conto che:

- con riferimento alla presunta irragionevolezza (art. 3 Cost.) – che discenderebbe dalla richiesta, ai fini della non punibilità dell’aiuto al suicidio, della previa attivazione del trattamento di sostegno vitale – la Corte ha già chiarito che siffatta censura “*non si estende a pazienti che non dipendano da trattamenti di sostegno vitale, i quali non hanno (o non hanno ancora) la possibilità di lasciarsi morire semplicemente rifiutando le cure*” (Corte cost., n. 135/2024). Le situazioni oggetto della sentenza n. 242 del 2019 e i casi odierni sono, dunque, differenti dal punto di vista della *ratio* adottata, dato che nella prima il giudice delle leggi aveva individuato un chiaro aggancio nel diritto positivo, vale a dire nella disciplina della l. n. 219 del 2017, nelle parti in cui prevede il diritto del paziente al rifiuto del trattamento di tenuta in vita; conseguentemente, nelle fattispecie oggetto della recente ordinanza di remissione “*viene meno il presupposto stesso della censura di irragionevole disparità di trattamen-*



*to di situazioni analoghe, formulata con riferimento all'art. 3 Cost.*" (Corte cost., n. 135/2024 cit.);

- con riguardo, invece, all'asserita lesione del principio di autodeterminazione (artt. 2, 13, 32, co. 2, Cost.), la giurisprudenza costituzionale è costante nel ricondurre a tale ambito sia il rifiuto del trattamento salvavita sia la richiesta dell'aiuto al suicidio, così escludendo che la richiesta di morte assistita possa essere espressione di un diritto all'autodeterminazione, intesa, come vorrebbe il rimettente, nel senso di autonomia *tout court* nelle decisioni che riguardano il proprio corpo; così che il trattamento di sostegno vitale continua a fungere da criterio discrezionale fondamentale al fine di individuare le ipotesi di accesso al suicidio assistito. Con una importante novità: non si richiede più che il trattamento sia necessariamente attivato; se, infatti, è sì necessario, ma viene rifiutato dal paziente, il requisito si intende comunque integrato ai fini di un giudizio di non punibilità;

- quanto, infine, alla ritenuta violazione del diritto alla vita privata e familiare e del divieto di discriminazione convenzionale (art. 117 Cost. con riferimento agli artt. 8 e 14 C.E.D.U.), la Corte costituzionale ha già escluso che il limite posto dal diritto interno possa contrastare con le norme menzionate. Rispetto all'art. 8, con la richiamata sentenza della Corte EDU del giugno 2024, si è affermato che sono pienamente legittime sia le scelte restrittive sull'aiuto al suicidio sia quelle di regolamentazione dello stesso o dell'eutanasia, «senza che quest'ultima opzione debba ritenersi preclusa dagli obblighi di tutela della vita umana discendenti dall'art. 2 CEDU (cfr. CEDU, sez. I, sent. 13 giugno 2024, cit.). Né vi è contrasto, infine, con il divieto di discriminazione ai sensi dell'art. 14 CEDU, non essendo, per le ragioni sopra esposte, irragionevole richiedere, tra le condizioni di non punibilità della condotta di aiuto al suicidio, il trattamento di sostegno vitale.

Da ultimo, si rappresenta che riconoscere una incondizionata libertà in ordine alla scelta del se e del quando porre fine alla propria esistenza (*rectius*, fornire una lettura in termini assoluti il principio di autodeterminazione terapeutica) significherebbe, come conseguenza necessitata, affermare – in contraddizione con la giurisprudenza del giudice delle leggi – la piena disponibilità del bene vita, che sarebbe così rimesso alla sola determinazione del singolo, secondo una personalissima concezione di dignità della vita. Il che appare manifestamente in contrasto con il riconoscimento e la tutela del diritto alla vita quale diritto intangibile e non del tutto disponibile, nemmeno per il suo stesso titolare.

Quello del G.I.P. del Tribunale di Milano è, dunque, all'evidenza, un percorso il cui esito non può essere condiviso poiché, poggiando su una nozione estremamente arbitraria del concetto di dignità, finisce per riconoscere un diritto ad una morte autodeterminata e senza limitazioni, non attribuendo rilievo alcuno a criteri ulteriori, diversi dalla soggettiva concezione di vita dignitosa.

Quando ci si confronta con il tema dell'aiuto al suicidio, si staglia in primo piano, in tutta la sua complessità, la dialettica tra due beni giuridici costituzionali, entrambi supremi: da un lato l'autodeterminazione della persona, espressione della sua libertà; dall'altro lato la vita umana, che della libertà stessa è il presupposto. Il valore della vita della persona umana, che a ragione l'ordinamento, pur in prospettiva laica, persegue perpetuando nel sistema l'art. 580, porta il "non uccidere" a principio fondamentale di civiltà che sta alla base della convivenza.

Nell'ottica di un bilanciamento di interessi, la percezione soggettiva (del malato) della dignità del morire (dignità che a garanzia di ciascuna persona umana, qualunque ne sia la condizione, esigerebbe d'essere intesa in senso oggettivo) sono certamente elementi di rilievo, ma dovrebbero cedere nel confronto con il "non uccidere" e con i pericoli cui esso espone, quale è il rischio di burocratizzare siffatta prassi, negli *hospice* o ne-

gli ospedali, oltre a confliggere con il principio secondo cui il medico ha il dovere di prendersi cura del malato.

Si tratta di un diritto che costituisce un patrimonio irretrattabile della personalità umana e, dunque, è preesistente rispetto alla Costituzione e allo stesso Stato. Pertanto, non attivare il trattamento salvavita, oltre a provocare una vera e propria rottura dell'impianto – pur criticabile – posto alla base della sentenza n. 242 del 2019, calpesta il principio di dignità personale, perché deroga al principio del “non uccidere”, che malgrado tutto rimane una rassicurazione basilare per la collettività. Inoltre, esso potrebbe dare origine, nel tempo, a mutamenti nei paradigmi di approccio ai malati da parte dei medici e ad atteggiamenti egoistici che dimenticano il primo dovere costituzionale proclamato dall'art. 2: quello di solidarietà, che a maggior ragione deve essere rispettato quando ci si trovi dinanzi a una persona sofferente.

Da quanto esposto discende l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza di tutte le censure sollevate dal G.I.P. del Tribunale di Milano.

\* \* \*

P.Q.M.

Il Comitato “Ditelo sui Tetti” e l'Osservatorio Parlamentare “Vera Lex?”, come sopra rappresentati e difesi, concludono affinché Codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare irricevibile, inammissibile, o infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal G.I.P. del Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Si depositano:

- 1) atto di conferimento dei poteri per la rappresentanza in giudizio per il Comitato “Ditelo sui Tetti”;
- 2) atto di conferimento dei poteri per la rappresentanza in giudizio per l'Osservatorio Parlamentare “Vera Lex?”;
- 3) statuto del Comitato “Ditelo sui Tetti”;

4) statuto dell'Osservatorio Parlamentare "Vera Lex?".

Con deferenza

Piacenza-Roma, 8 ottobre 2024

avv. prof. Mario Esposito

avv. prof. Mauro Paladini

avv. prof. Alessandro Candido

avv. Domenico Menorello